



COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

PIAZZA MUNICIPIO, 1 SANT'AGATA DEL BIANCO

COD. FISC. 81001350800 - PART.IVA 00720540806

TEL 0964-956006 - FAX 0964-956009

PEC : tecnico.santagata@asmepec.it///protocollo.santagata@asmepec.it

Prot. n.° 3380 del 02.10.2020

BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA DIGITALE MePA

Procedura: aperta ex art. 60, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Rdo di tipo aperto) - criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett. d) e 9 bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019.

OGGETTO: COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO (RC) - ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE FINALIZZATE ALL'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E ALLA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE. POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 4 - EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE - LINEA DI INTERVENTO 2.

**CODICE CIG:
84567044E8**

**Codice Unico di Progetto (CUP):
I18H18000110006**

SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Denominazione ufficiale: Comune di Sant'Agata del Bianco (RC)	
Sede: Piazza Municipio n. (Reggio Calabria) 1	
Città: Sant'Agata del Bianco	CAP 89030 Paese: Italia
Punti di contatto (1): Sant'Agata del Bianco	Telefono + 39 0964/956006
All'attenzione di: Ing. Gianfranco Galluzzo	Telefono + 39 0964/956006
Posta elettronica: tecnico.santagata@asmepec.it protocollo.santagata@asmepec.it	Fax: + 39 0964/956009
Punti di contatto (2): STAZIONE UNICA APPALTANTE COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO	Telefono + 39 0964/956006

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice:

Comune di Sant'Agata del Bianco

SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO (LAVORI)**II.1) Descrizione****II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:****ADOZIONE DI SOLUZIONI TECNOLOGICHE PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SANT'AGATA DEL BIANCO****II.1.2) Tipo di appalto e luogo di esecuzione: APPALTO DI LAVORI/SERVIZI**

Luogo principale dei lavori:	Sant'Agata del Bianco - "Perimetro di intervento" per come individuabile negli elaborati grafici di progetto.
------------------------------	---

II.1.3) L'avviso riguarda un appalto pubblico: si**II.1.4) Breve descrizione dell'appalto:**

Il presente appalto riguarda la concessione di lavori e servizi ed è pertanto finalizzato alla stipula di un **"contratto misto"**, avente ad oggetto:

- **FASE I** - l'esecuzione degli interventi di adeguamento della rete di illuminazione pubblica, finalizzati alla messa in sicurezza, al conseguimento di risparmio, al miglioramento dell'efficienza energetica ed alla riduzione dell'inquinamento luminoso dell'impianto di illuminazione pubblica cittadina;
- **FASE II** - il servizio di gestione, conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti oggetto dei predetti interventi di miglioramento dell'efficienza energetica, durante l'intera durata del contratto di concessione, fissata in un termine max di anni 12 (dodici), il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel disciplinare descrittivo.

La procedura aperta di cui trattasi ha, pertanto, lo scopo di selezionare una **Energy Service Company (ESCO)**, ai fini dell'affidamento della concessione mista di lavori e servizi, avente ad oggetto la conduzione degli interventi di riqualificazione energetica degli impianti di pubblica illuminazione nel Comune di Sant'Agata del Bianco, nonché la conduzione, gestione e manutenzione ordinaria degli impianti medesimi, a mezzo la sottoscrizione di un **contratto EPC** (*energy performance contract o contratto di rendimento energetico o di prestazione energetica*), con il quale la suddetta ESCO si obbliga al compimento dei predetti interventi volti alla riqualificazione ed al miglioramento dell'efficienza energetica degli impianti di pubblica illuminazione nel territorio del Comune succitato (perimetro di intervento compiutamente dettagliato negli elaborati grafici di progetto) verso un corrispettivo in parte correlato all'entità dei risparmi ottenuti in esito all'efficientamento del sistema.

	Vocabolario principale	Descrizione
Oggetto principale	50232100-1	Servizi di manutenzione di impianti di Illuminazione stradale
Oggetti complementari	50232000-0	Manutenzione di impianti di pubblica illuminazione
	50232110-4	Messa in opera di impianti di illuminazione pubblica
	31500000-0	Apparecchi di illuminazione e lampade elettriche

II.1.6) L'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP): <u>No</u>
II.1.7) Lotti – L'appalto è suddiviso in lotti: <u>No</u>
II.1.8) Informazioni sulle varianti – Ammissibilità di varianti: <u>No</u>

II.2) Quantitativo dell'appalto.

II.2.1) Quantitativo o entità totale (IVA esclusa).			
1)	€ 205.300,00	Importo complessivo di cui	
a)	€. 204.000,00	Lavori (a misura) di cui € 14.080,37 costo della manodopera	
b)	€. 1.300,00	Oneri per la sicurezza	
2)	€ 10.096,88 oltre IVA	Canone annuo stimato	
Categoria prevalente:			
		OG10	classifica: I
II.2.2) Opzioni: No			
II.2.3) Dati inerenti punti luce, consumo teorico energia pre e post intervento e risparmio presunto:			
n.	Indicatori richiesti relativi all'offerta economica complessiva (oltre IVA)	Valore	Unità di misura
1	Canone annuo richiesto salvo adeguamento	10.096,88	€
2	Valore degli Investimenti del Concessionario per lavori	205.300,00	€
3	Numero punti luce comunali	326	n.
4	Risparmio energetico teorico Garantito riconosciuto al Comune in termini di riduzione di consumo di energia elettrica rispetto alla Baseline storica (R) (Range)	55 - 62,72	%
5	Consumo presunto teorico di energia elettrica(kWh/anno)	148.575,00	(kWh/anno)
6	Consumo presunto teorico con impianto riqualificato presunto	55.393,92	(kWh/anno)
7	Risparmio presunto annuo di consumi (kWh/anno)	93.181,08	(kWh/anno)
<p>Il concedente corrisponderà al Concessionario un canone che sarà fissato dopo l'esito della gara, ossia in base al ribasso offerto in sede di gara, per cui l'importo sarà così determinato:</p> <p>canone= IG/N anni dove IG= importo quota capital a carico del comune depurato ribasso offerto in sede di gara N anni= numero di anno della concessione</p>			
II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione:			
La durata dell'appalto è così suddivisa:			
FASE I – inizia con la consegna degli impianti al Concessionario ed ha una durata massima di mesi 6 (sei). Durante la fase I il concessionario dovrà provvedere alla conduzione e alla			

manutenzione ordinaria degli impianti e alla prevista realizzazione completa delle opere, interventi e lavori di riqualificazione energetica, compreso il collaudo, nonché interventi di messa a norma dell'impianto di pubblica illuminazione oggetto di concessione.

FASE II – Servizio di gestione degli impianti: inizia a partire dalla conclusione della fase I, ovvero dal collaudo/regolare esecuzione dei lavori e ha una durata pari a 12 anni. Durante la fase II il Concessionario dovrà provvedere alla conduzione e gestione degli impianti, il tutto secondo quanto prescritto e riportato nel capitolato tecnico e nel Contratto Attuativo EPC.

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO

III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste

a) concorrenti: garanzia provvisoria di euro 4.106,00 (2% dell'importo dell'appalto), ex art. 93 del d.lgs. n. 50 del 2016, intestata al **Comune di Sant'Agata del Bianco**, mediante fideiussione bancaria o assicurativa, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, e corredata dall'impegno di un fideiussore al rilascio della cauzione definitiva;

b) aggiudicatario: cauzione definitiva (**garanzia d'esecuzione**) non inferiore al 10% dell'importo del contratto, incrementabile in funzione dell'offerta, ex art. 103 del d.lgs. n. 50 del 2016, mediante fideiussione conforme allo schema 1.2 approvato con d.m. n. 123 del 2004, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;

c) aggiudicatario: polizza assicurativa per rischi di esecuzione (C.A.R.), e per responsabilità civile per danni a terzi (R.C.T.), così come previsto nel CSA;

d) aggiudicatario: il Concessionario dovrà altresì costituire e consegnare al Concedente una garanzia fideiussoria (**garanzia di gestione**), a copertura delle proprie obbligazioni contrattuali relative alla Fase di Gestione (FASE II), pari all'importo del Risparmio Annuo Riconosciuto al Comune dato dalla differenza tra il valore monetario del Risparmio Garantito Annuo ed il Canone ("**Garanzia di Gestione**"). La Garanzia di Gestione, rilasciata secondo le modalità di cui all'articolo 103 del D.Lgs n. 50/16, in quanto compatibili, avrà validità a partire dalla data di collaudo delle opere e dovrà rimanere in vigore o essere tempestivamente rinnovata fino al decorso di sei mesi dalla scadenza del Contratto.

Importi della garanzia provvisoria di cui alla lettera a), ridotti del 50% per concorrenti in possesso di certificazione del sistema di qualità serie europea ISO 9001:2008, di cui all'art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016, in corso di validità.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento

Principali modalità di finanziamento:

a) In parte (49%) con **Contributo concesso dalla Regione Calabria** a valere sui fondi di cui al **POR CALABRIA FESR-FSE 2014-2020 ASSE 4 – EFFICIENZA ENERGETICA E MOBILITÀ SOSTENIBILE - LINEA DI INTERVENTO 2;**

b) In parte (51%) finanziamento F.T.T. da parte della ESCO;

Corrispettivo: a misura ai sensi del'art. 3 comma 1 lett. dddd) del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 43 del D.Lgs 207/2010

Modalità di pagamento:

c) Anticipazione pari al 20 % quota finanziamento regionale da corrispondere entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori e solo previa erogazione delle relative somme da parte della Regione Calabria stessa;

Modalità di pagamento: come previsto dal Capitolato speciale d'appalto

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento aggiudicatario dell'appalto:

Tutte quelle previste dall'ordinamento. Sia raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario mediante atto di mandato collettivo speciale e irrevocabile ex art. 48, commi 13, 15 e 16, d.lgs. n. 50 del 2016 che Società, anche consortile, tra imprese riunite, ai sensi dell'art. 93 del d.P.R. n. 207 del 2010.

III.1.4) Altre condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto:

- a) il disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
- b) è prevista una penale giornaliera per ogni giorno di ritardo rispetto alla scadenza fissata per la **FASE I** pari all'1 (uno) per mille dell'investimento;
- c) per quanto attiene alla **FASE II**:
- 1. nel caso in cui il Risparmio energetico Effettivamente raggiunto sia minore del Risparmio energetico Garantito**, al Concessionario verrà applicata una riduzione del canone annuo contrattualmente riconosciuto avendo il Comune sostenuto maggiori costi di consumi di energia elettrica rispetto agli obiettivi di riduzione e risparmio fissati in contratto e non raggiunti dal Concessionario;
 - 2. nel caso in cui il Risparmio energetico Effettivamente raggiunto è pari al Risparmio energetico Garantito**, il Concedente sarà tenuto a versare al Concessionario il Canone Annuo stabilito in conformità con le previsioni contrattuali.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Soggetti ammessi alla gara e requisiti richiesti

III.2.1.1.) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA:

Sono ammessi alla gara gli operatori economici elencati dall'art. 45, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tra i quali, in particolare, quelli costituiti da:

- operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili);
- operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice ;
- operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi ai sensi dell'art. 45, comma 1, del Codice nonché del presente disciplinare di gara.

III.2.1.2.) REQUISITI DI ORDINE GENERALE:

I concorrenti, in qualsiasi forma partecipino, devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall'art. 80 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

L'appalto prevede lavorazioni rientranti nelle attività definite "sensibili" dall'art. 1, comma 53, della Legge n. 192/2012.

Per partecipare alla procedura le imprese concorrenti che intendono eseguire in proprio le lavorazioni suddette devono essere iscritte nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, istituito presso la Prefettura, ai sensi

dell'art. 1, comma 52, della Legge n. 190/2012 (c.d. white list) ovvero abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto elenco. In relazione al comma 1 dell'art. 29 del d.l. 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per le attività "sensibili" di cui al precedente comma 2 l'iscrizione dell'impresa nella white list provinciale tiene luogo dell'informazione antimafia liberatoria. Conseguentemente, il diniego di iscrizione da parte della Prefettura, basato sulla sussistenza di cause ostative, tiene luogo dell'informazione antimafia interdittiva.

III.2.1.3.) CONDIZIONI MINIME NECESSARIE

- 1) Iscrizione alla C.C.I.A.A. o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri paesi della U.E., ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d. lgs n. 50 del 2016, da cui risulti che l'oggetto dell'attività svolta rientri tra quelli previsti nella presente gara ;
- 2) Assenza dei motivi di esclusione ex art. 80, del d.lgs. n. 50 del 2016, così come previsto dal Disciplinare di gara;
- 3) Essere **ESCO** (Energy Service Company) e possedere all'atto della domanda di partecipazione al bando di gara la certificazione **UNI CEI 11352**. Nel caso di RTI o altro raggruppamento, il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dalla capogruppo.

III.2.1.4.) Normativa anticorruzione:

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, e s.m., il concorrente deve attestare di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto (requisito di esecuzione, v. Disciplinare di gara).

III.2.1.5) AVCPASS:

Il concorrente dovrà indicare nella documentazione amministrativa il Documento "PASSOE" rilasciato dal servizio AVCPASS comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture. I soggetti interessati a partecipare alla procedura possono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

III.2.1.6) Capacità economica e finanziaria

1. **Fatturato minimo annuo globale**, di cui all'art. 83, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a **euro 100.000,00**. In ossequio al disposto del *comma 5* del medesimo art. 83 succitato si dà atto che detto fatturato minimo globale è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa;
2. Capitale sociale interamente versato e risultante dall'ultimo bilancio depositato non inferiore a € 10.000,00;
3. Disponibilità di risorse finanziarie proprie o linee di credito in misura proporzionale agli interventi da realizzare, da certificarsi, ai sensi dell'art. 86 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, tramite idonee dichiarazioni bancarie (N. 2 dichiarazioni (Allegato XVII, parte I, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016) attestanti le dette capacità finanziarie ed economiche.

III.2.1.7) Capacità tecnica organizzativa:

- a) Aver eseguito, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara,

interventi di efficientamento energetico in ambito di pubblica illuminazione, per un importo complessivo almeno pari all'importo posto a base di gara;

- b) possedere un'attestazione **SOA** nella categoria **OG10 Class. I**;
- c) ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016, l'offerente – singolo, consorziato o raggruppato - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti tecnici e/o economici, limitatamente all'art. 83, comma 1, lettere b) e c), avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (per i soli punti III.2.2 e III.2.3). A tal fine l'offerente dovrà produrre unitamente alla domanda di partecipazione la documentazione prevista dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016 e dall'art. 88 del Dpr 207/2010. I lavori e servizi non realizzati direttamente dai concorrenti, ovvero tramite imprese da essi controllate o ad essi collegate, comunque eseguiti da soggetti qualificati ai sensi del Titolo III del Dpr 207/2010 dovranno essere indicati in sede di presentazione dell'offerta;

III.2.1.8) Appalti riservati: no

SEZIONE IV: PROCEDURA

IV.1.1) Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del d.lgs n. 50/2016 da effettuarsi tramite piattaforma MEPA (RdO aperta)

IV.2.) IV.2.1) Criterio di aggiudicazione: criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett. d) e 9 bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019.

La soglia di anomalia sarà determinata con le modalità di cui all'art. 97 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. Si provvederà in particolare all'esclusione automatica di tutte quelle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dei commi 2, 2 bis e 2 ter. Comunque l'esclusione automatica non opera quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall'amministrazione aggiudicatrice:

CODICE CIG:
84567044E8

Codice Unico di Progetto (CUP):
I18H18000110006

IV.3.2) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e la documentazione complementare

Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti:

Giorno: **MERCOLEDI'** **Data:** **14.10.2020** **Ora:** **12:00**

Documenti a pagamento: NO

IV.3.3) Termine ultimo per il ricevimento delle offerte:

Giorno: **LUNEDI'** **Data:** **19.10.2020** **Ora:** **12:00**

IV.3.4) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte: Italiano

IV.3.5) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta

giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.6) Modalità di apertura delle offerte**Giorno:****LUNEDI'****Data:****19.10.2020****Ora:****16:00**

La procedura verrà espletata tramite piattaforma telematica MEPA

SEZIONE V: ALTRE INFORMAZIONI**V.1) Trattasi di un appalto periodico: NO****V.2) Appalto connesso ad un progetto/programma finanziato da fondi comunitari: SI****V.3) Informazioni complementari:**

a) Appalto indetto con determinazione n. 127 del 02.10.2020 R.G. 281 del 02.10.2020, ex art. 60, comma 3, del d.lgs. n. 50 del 2016 e ss.mm.ii.;

b.1) l'offerta deve

contenere due buste virtuali firmate digitalmente:

1. "A - Documentazione amministrativa";
2. "B - Offerta Economica";

b.1) tutta la documentazione diversa dalle offerte va inserita nella corrispondente BUSTA A - Documentazione Amministrativa;

b.2) l'offerta economica è trasmessa mediante ribasso con le modalità di cui al punto b.3), seguendo la procedura telematica come da norme tecniche, consultabili sul Portale MePA della Pubblica Amministrazione;

b.3) l'offerta deve riportare, ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, l'incidenza o l'importo degli oneri ***per la sicurezza aziendali propri dell'offerente***, quale componente interna dell'offerta sull'esecuzione dei lavori e ***i propri costi della manodopera***;

b.4) ai sensi dell'art. 30, comma 3, del d.lgs n. 50 del 2016, l'operatore economico dichiara

(nella documentazione amministrativa) che l'offerta presentata è stata determinato valutando le spese relative al costo del personale sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

c) l'aggiudicazione avviene con l'applicazione del criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara, ai sensi dell'art. 36 commi 2 lett. d) e 9 bis del D.Lgs 50/2016 come modificato dalla legge 55/2019;

d) aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida purché ritenuta congrua in relazione all'oggetto del contratto ex art. 95, comma 12 del d.lgs n. 50/2016;

e) il concorrente deve indicare i lavori che si intendono subappaltare; la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; il subappalto è ammesso nei limiti del 30% dell'importo contrattuale.

e.1) obbligo di indicare la terna dei subappaltatori per i subappalti che riguardano attività soggette all'obbligo di iscrizione in white list (L. 190/2012);

f) obbligo per i raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di dichiarare l'impegno a costituirsi (art. 48, commi 8 e 13, d.lgs. n. 50 del 2016);

g) obbligo per i consorzi stabili, nonché per i consorzi di cooperative o di imprese artigiane, qualora non eseguano i lavori in proprio, di indicare i consorziati esecutori e, per questi ultimi, dichiarazioni possesso requisiti punto III.2.1) (artt. 45 e 48, comma 7, del d.lgs. n. 50 del 2016);
h) è ammesso l'avvalimento alle condizioni di cui all'articolo 89 del d.lgs. n. 50 del 2016 per i soli requisiti previsti ai III.2.2 e III.2.3 del presente Bando;
i) indicazione del domicilio eletto per le comunicazioni e dell'indirizzo di posta elettronica certificata per le predette comunicazioni (art. 76, del d.lgs. n. 50 del 2016).
j) pagamento tassa a favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ora ANAC, con versamento on-line al portale http://contributi.avcp.it previa registrazione mediante carta di credito Visa, MasterCard, Diners, AmEx oppure in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso i punti vendita dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollettini, indicando codice fiscale e il CIG di cui al punto IV.3.1) ;
k) allegazione del "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3, lettera b), della deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici n. 111 del 20 dicembre 2012 e successive modificazioni;
l) ogni informazione, specificazione, modalità di presentazione della documentazione per l'ammissione e dell'offerta, e per le modalità di aggiudicazione, sono indicate nel disciplinare di gara che è parte integrante e sostanziale del presente bando;
m) il progetto posto a base di gara è stato validato in data 09.11.2018;
n) le controversie contrattuali sono deferite all'Autorità giudiziaria, con esclusione della competenza arbitrale;
o) obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, a norma dell'art.3 della legge n.136 del 23 agosto 2010. In ottemperanza alla normativa sopra citata, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, alle commesse pubbliche";
V.4 INFORMAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE ALL'APPALTO. Costituiscono motivi di esclusione dell'impresa dalla partecipazione alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii , la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 cpp per i seguenti reati:: a) per delitti consumati o tentati, di cui agli artt. 416-416 bis del c.p (delitti contro l'ordine pubblico), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319- ter, 319-quater, 320, 321, 322,322-bis, 346-bis, 353, 353-bis,354, 355 e 356 del codice penale, (delitti contro la P.A) nonché all'articolo 2635 del codice civile (corruzione tra privati); b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile (art. 49 del D.Lgs 56/2017); c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; e) delitti di cui agli articoli 648-bis (riciclaggio) ,648-ter (impiego di denaro di provenienza illecita) e 648-

ter.1 (auto riciclaggio) del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 (**misure di prevenzione** previste dal libro I, titolo I, capo secondo), o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto (**informazione interdittiva**). Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis (termini per il rilascio delle comunicazioni) , e 92, commi 2 e 3 (termini per il rilascio delle informazioni), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (*Disposizione modificata dall'art. 80 c. 2 dalla legge n. 55 del 2019*).

L'esclusione di cui sopra va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti di tutti i soggetti indicati nell'art. 80 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Costituisce altresì motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi (anche non definitivamente accertate ma a conoscenza ed adeguatamente dimostrati dalla Stazione Appaltante) rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle **imposte e tasse o dei contributi previdenziali**. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015 ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. La Stazione appaltante valuterà, in ogni caso, il ricorrere delle fattispecie di esclusione previste dall'art. 80 comma 4 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Costituiscono, inoltre, motivi di esclusione:

a) la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice, accertate con qualunque mezzo di prova adeguato da parte della stazione appaltante;

b) l'essere stati sottoposti a fallimento, o il trovarsi in stato di liquidazione coatta, di concordato preventivo o avere un procedimento in corso nei confronti dell'o.e. per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

c) l'essersi reso *colpevole* di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità, accertato con mezzi adeguati da parte della stazione appaltante. A tal fine rilevano i gravi illeciti professionali individuati nelle Linee-guida n. 6 Anac ;

c-bis) l'aver tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'aver dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili;

c-quater) l'aver commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;

d) il determinarsi di una situazione di conflitto di interesse con personale di una stazione appaltante o di un prestatore di servizi che intervenga anche per conto della S.A., ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) il determinarsi di una situazione di distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo

67 D.L.vo n. 50/2016 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (contrasto al lavoro irregolare);

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'Anac per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) la mancata dichiarazione di essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

h) l'aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) violazione dell'obbligo relativo alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero mancata autocertificazione relativa alla sussistenza del medesimo requisito;

l) l'essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 (concussione) e 629 (estorsione) del codice penale, aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e che non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) - il trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale; - il trovarsi in una situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D.lgs. 50/2016;

- l'aver direttamente o indirettamente partecipato alla preparazione della presente procedura d'appalto ai sensi dell'art. 66 c.2 e dell'art. 67 del D.lgs. 50/2016

Il verificarsi di una delle precedenti situazioni comporta l'esclusione in qualunque momento della procedura di gara, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai punti precedenti.

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al punto 15.1 e 15.2, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al punto 15.5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al punto precedente sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa, dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai punti 15.7 e 15.8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Per le pene accessorie si applicano i commi 10 e 10-bis dell'art. 80 d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Le predette cause di esclusione operano anche per i subappaltatori che non possono essere affidatari di subappalto, né stipulare i relativi contratti.

E' in ogni caso demandata alla Commissione di gara la valutazione di altre fattispecie di reato non espressamente sopra richiamate e rilevanti ai fini della partecipazione alla gara in relazione a fatti la cui natura e contenuto siano idonei ad incidere negativamente sul rapporto fiduciario con la stazione appaltante.

A tal fine, dovranno essere dichiarati **tutti i provvedimenti giudiziari**, per consentire alla S.A. di valutare la gravità dei fatti contestati. É fatta salva comunque l'applicazione degli artt. 178 del codice penale e 445 comma 2, 460 comma 5 del codice di procedura penale, riguardanti rispettivamente la riabilitazione emessa dal Tribunale di Sorveglianza e l'estinzione del reato per decorso del tempo nel caso della pena patteggiata o decreto penale di condanna accertata con provvedimento del giudice dell'esecuzione; In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. Non sono ammesse, a pena di esclusione, le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altro appalto, le offerte in aumento o alla pari, le offerte parziali e/o condizionate e/o limitate; non sono altresì ammesse, a pena di esclusione dalla gara, le offerte che rechino correzioni non espressamente confermate o sottoscritte.

Si procederà all'aggiudicazione anche **in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente;**

Nel caso in cui l'aggiudicatario non possa essere individuato a causa di due o più ribassi uguali, si procederà a norma dell'art. 77, comma 2, del R.D. n. 827/1924 all'aggiudicazione per sorteggio.

Si demanda al Capitolato Generale degli appalti di cui al DM 145/2000 per quanto non in contrasto con il capitolato speciale o dallo stesso non previsto.

Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata.

Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro.

Il contratto d'appalto, in virtù dell'Intesa di Legalità sottoscritta il 24 maggio 2018 con la locale Prefettura conterrà le clausole ivi contenute e precisamente:

- a) che la sottoscrizione del contratto ovvero le concessioni o le autorizzazioni effettuate prima dell'acquisizione delle informazioni di cui agli artt. 84 e 91 del d.lgs, 6 settembre 2011, n. 159, anche al di fuori delle soglie di valore ivi previste, sono sottoposte a condizione risolutiva e che la stazione appaltante procederà alla revoca della concessione e allo scioglimento del contratto qualora dovessero intervenire informazioni interdittive;
- b) l'obbligo per l'aggiudicatario di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento con riguardo ai settori di attività di cui agli artt. 2 e 3 della presente Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo. Si richiama a tal proposito il comma 55 dell'art. 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l'art. 4 del d.P.C.M. del 18 aprile 2013, concernente lo specifico obbligo di comunicazione per le imprese iscritte nella "white list";
- c) l'obbligo per l'aggiudicatario di inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa per il caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente;
- d) la clausola risolutiva espressa di cui sopra concerne anche il rigetto dell'iscrizione nella c.d. "white list", per i settori di interesse, in virtù dell'equiparazione richiamata al comma 3 dell'art. 2 dell'Intesa.
- e) clausola con la quale l'appaltatore assume l'obbligo di fornire alla Stazione appaltante medesima i dati relativi alle società e alle imprese subcontraenti e terze subcontraenti interessate a qualunque titolo all'esecuzione dell'opera. Nella stessa clausola si stabilisce che le imprese di cui sopra accettano esplicitamente quanto convenuto con la presente Intesa, ivi compresa la possibilità di applicazione delle sanzioni previste nel successivo articolo 12.
- f) tutte le clausole riportate in allegato all'Intesa dalla n.1 alla n. 7 e nell'allegato 2.

ed altresì le seguenti ulteriori clausole:

- *Clausola con la quale l'impresa aggiudicataria assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari (art.3*

comma 8 della Legge n. 136/2010 - (Piano straordinario contro le mafie);

- Clausola di immediata risoluzione nei casi in cui l'appaltatore esegua transazioni senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa.

- Clausola di verifica da parte del R.U.P., prima di autorizzare il subappalto, che analogo obbligo di tracciabilità sia rispettato nei contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti.

Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando-disciplinare, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.

La SUA si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. (art. 95 c.12 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i.).

Gli eventuali subappalti, disciplinati dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 *come modificato dalla legge n.55 del 2019*, saranno autorizzati a condizione che siano indicati e richiesti in sede di offerta.

In caso di firma olografa, **le firme dei concorrenti sulla domanda, sull'offerta e sulle autocertificazioni devono essere leggibili, non apposte sul timbro dell'impresa, e tali da individuare l'identità del sottoscrittore.**

I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati dall'aggiudicatario, salvo i casi previsti al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs n. 50/2016.

Le imprese, per il solo fatto che partecipano alla presente procedura di gara, accettano esplicitamente e totalmente tutti i patti, le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le clausole stabilite dal presente bando, dal Capitolato Speciale di Appalto e dal Contratto, nessuna esclusa.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17, 18 e 19 dell'art. 48 del D.Lgs. 50/2016 come modificati dal D. Lgs n. 56/2017 e dagli artt. 19-bis e 19-ter del D. Lgs n. 56/2017, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta

Si procederà all'esclusione dalla gara, alla denuncia dei fatti costituenti reato ed alla segnalazione all'Autorità per l'iscrizione nel casellario informativo per quelle imprese singole, consorziate, raggruppate, ausiliate ed ausiliarie per le quali in sede di controllo delle veridicità delle dichiarazioni relative ai requisiti di carattere generale, le stesse non risultino confermate, ai sensi dell'art. 80, comma 5 del D.L.vo n. 50/2016 come integrato con le lett. f bis ed f ter dall'art. 49 lett.e) del D.L.vo n. 56/2017.

La Stazione appaltante attiverà la procedura di segnalazione, ai sensi dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs.n.50/2016, all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese, nonché all'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere, per quelle imprese che siano state escluse dalla gara perchè tra di loro in situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e che non abbiano reso l'apposita dichiarazione. Conseguenze di carattere penale sono previste qualora emergessero situazioni oggettive lesive della *par condicio* fra concorrenti e della segretezza delle offerte.

L'esito favorevole del controllo sui requisiti di ordine generale e speciale è condizione per l'efficacia dell'aggiudicazione dell'appalto (art. 32 c.7 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.).

In caso di esito non favorevole dei controlli sulle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eseguiti sul soggetto provvisoriamente aggiudicatario, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.

La seduta di gara potrà essere sospesa ed aggiornata ad altra ora o giorno successivo.

L'anomalia dell'offerta sarà valutata secondo quanto previsto dall' art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Tutte le spese per la partecipazione alla gara, a qualsiasi titolo supportate, restano a carico del concorrente.

La documentazione di gara inviata rimane tutta acquisita agli atti.

La documentazione acquisita a comprova dei requisiti con riferimento al medesimo partecipante potrà essere utilizzata anche per gare diverse, nei limiti di efficacia della stessa.

Si procederà a termini degli artt. 353 e 354 del vigente Codice Penale contro chiunque, con violenza o minaccia o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisse o turbasse la gara, ovvero ne allontanasse gli offerenti e contro chiunque si astenesse dal concorrere per denaro o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa.

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di annullare la gara, di rinviare l'apertura delle offerte o di non procedere all'aggiudicazione, in qualsiasi momento, senza che gli offerenti possano avanzare pretese di qualsiasi genere e natura.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D. Lvo n. 50/2016 e s.m.i..

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alle richieste della Stazione appaltante, formulate ai sensi dell'art. 83 comma 9, costituisce causa di esclusione.

L'Ente Appaltante procederà ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs.50/2016 e s.m., in caso di fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto.

Il contratto, a termini dell'art. 32 comma 9 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., non potrà essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione ai sensi dell'art. 76, comma 5, fatto salvo quanto previsto al comma 10 del medesimo articolo 32. La stipula dovrà comunque avvenire, sensi dell'art.32 comma 8) del D.lgs 50/2016 e s.m.i., **entro 60 giorni** decorrenti dalla data di efficacia dell'aggiudicazione e rimane subordinata all'esito positivo delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Le eventuali richieste di chiarimenti o documenti da parte dell'Ente appaltante sospendono i termini di cui all'art. 33 c.1 D.L.vo n. 50/2016 e s.m.i..

Il contratto sarà stipulato **esclusivamente** con atto pubblico informatico ovvero in modalità elettronica, ai sensi del comma 14, art. 32 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., presso la sede dell'Ente Appaltante.

Sono a carico dell'impresa aggiudicataria le spese di contratto, comprese quelle di bollo, registro e quelle propedeutiche, connesse e correlate alla stipula del contratto d'affidamento, ai sensi dell'art. 34, comma 35, del d.l. n. 179/2012, convertito con l. n. 221/2012.

Ove nei termini fissati, l'aggiudicatario non si presenti per la consegna dei lavori o per la stipula del contratto, l'Ente Appaltante procederà a termini di legge all'incameramento della cauzione (art. 93, comma 6, D. Lvo n. 50/2016 come modificato dall'art. 59 del D.Lgs n. 56/2017) ed all'applicazione delle relative sanzioni e segnalazioni all'Autorità di Vigilanza.

L'Ente Appaltante si riserva di procedere alla consegna dei lavori all'aggiudicataria in via d'urgenza nei casi indicati dall'art. 32, comma 8, D. Lgs 50/2016, **sotto riserva** di stipula del contratto.

ULTERIORI INFORMAZIONI:

p) Responsabile unico del procedimento: **Ing. Gianfranco Galluzzo**, recapiti come al punto I.1).

V.6) Procedure di ricorso

V.6.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso

Denominazione ufficiale:					
T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale) per la Calabria sede di Reggio Calabria					
Indirizzo postale:		Viale Amendola 8			
Città:		Reggio Calabria	CAP:	89123	Paese: Italia
Posta elettronica:		tarrc-segrprotocolloamm@ga-cert.it		Telefono:	0965 / 325200
Indirizzo internet (URL):		www.giustizia-amministrativa.it		Fax:	

Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Responsabile del procedimento di cui al **punto VI.3, lettera q).**

V.6.2) Presentazione dei ricorsi

Previa eventuale comunicazione di voler proporre ricorso giurisdizionale:

- a) entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando per motivi che ostano alla partecipazione;
- b) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di esclusione;
- c) entro 30 giorni dalla conoscenza del provvedimento di aggiudicazione.

V.6.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi	
Responsabile del procedimento Ing. Galluzzo Gianfranco.	
V.7) Data di pubblicazione del bando all'Albo Pretorio e sul profilo del Committente:	02/10/2020

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

.....
Ing. Gianfranco Galluzzo
(Firmato digitalmente)